

Bruxelles, 7 gennaio 2019
(OR. en)

15861/18

EF 358
ECOFIN 1255
DELECT 200

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 9047 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 19.12.2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione per prorogare le date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 9047 final.

All.: C(2018) 9047 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.12.2018
C(2018) 9047 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione per prorogare le date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento EMIR, le operazioni infragruppo possono essere esenti dall'obbligo di compensazione. Anche le operazioni infragruppo con entità del gruppo di paesi terzi possono essere esenti se la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento EMIR, per il paese terzo in cui è stabilita l'entità del gruppo. Ad oggi, la Commissione non ha adottato alcuna decisione di equivalenza.

I tre regolamenti delegati della Commissione sull'obbligo di compensazione, vale a dire il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione in materia di categorie di derivati su tassi d'interesse, e il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione in materia di categorie di derivati su crediti, contengono una disposizione relativa alle operazioni infragruppo con entità del gruppo di paesi terzi. La disposizione prevede per tali operazioni, in assenza della pertinente decisione di equivalenza, una data differita fino a tre anni per l'applicazione dell'obbligo di compensazione. La data differita più prossima per l'obbligo di compensazione è il 21 dicembre 2018.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Tra l'11 luglio 2018 e il 30 agosto 2018 l'ESMA ha condotto una consultazione pubblica¹ sulle modifiche proposte alle norme tecniche relative all'obbligo di compensazione. L'ESMA ha inoltre consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico, che ha indicato di non avere obiezioni dal punto di vista macroprudenziale. Successivamente, il 26 settembre 2018, l'ESMA ha adottato una serie di progetti di norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione, che ha trasmesso alla Commissione il 29 settembre 2018.

Unitamente ai progetti di norme tecniche, l'ESMA ha presentato una relazione² sul modo in cui l'esito delle consultazioni è stato preso in considerazione nell'elaborazione dei progetti definitivi di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato modifica tre norme tecniche di regolamentazione vigenti in materia di obbligo di compensazione:

L'articolo 1 modifica l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione relativo alle categorie di derivati su tassi d'interesse prorogando la data di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per le operazioni infragruppo con entità del gruppo di paesi terzi dal 21 dicembre 2018 al 21 dicembre 2020.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione relativo alle categorie di derivati su crediti prorogando la data di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per le operazioni infragruppo con entità del gruppo di paesi terzi dal 9 maggio 2019 al 21 dicembre 2020.

L'articolo 3 modifica l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione relativo alle categorie di derivati su tassi d'interesse prorogando la data di

¹ <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-clearing-obligation-under-emir>

² <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-report-amending-rtss-clearing-obligation-intragroup>

applicazione differita dell'obbligo di compensazione per le operazioni infragruppo con entità del gruppo di paesi terzi dal 9 luglio 2019 al 21 dicembre 2020.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione per prorogare le date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni³, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione⁴, il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione⁵ e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione⁶ specificano, tra l'altro, le date di entrata in vigore dell'obbligo di compensazione per i contratti appartenenti alle categorie di derivati OTC di cui agli allegati di tali regolamenti.
- (2) Detti regolamenti stabiliscono date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione. Come indicato nei pertinenti considerando di detti regolamenti, queste date differite sono state necessarie per garantire che tali contratti derivati OTC non fossero soggetti all'obbligo di compensazione prima dell'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (3) Ad oggi non è stato adottato alcun atto di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione all'obbligo di compensazione. Pertanto, l'applicazione dell'obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC dovrebbe essere ulteriormente differita per un periodo di tempo definito o fino all'adozione di tali atti di esecuzione.

³ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).

⁶ Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).

- (4) Il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
- (5) Nel regolamento delegato (UE) 2015/2205, nel regolamento delegato (UE) 2016/592 e nel regolamento delegato (UE) 2016/1178 le date di applicazione differita iniziali sono state allineate alla data di applicazione dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla categoria 4. Poiché le date di applicazione differita dovrebbero essere ulteriormente prorogate, tale proroga dovrebbe applicarsi anche alle entità di categoria 4.
- (6) Tenendo conto delle date di applicazione differita iniziali, e al fine di garantire un'applicazione uniforme dell'obbligo di compensazione per le operazioni infragruppo rispetto alla data di applicazione del presente regolamento, il presente atto modificativo dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (8) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2205, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

- a) 21 dicembre 2020, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o
- b) la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:

⁷ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
- ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1."

Articolo 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/592

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/592, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

- a) 21 dicembre 2020, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o
- b) la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:
 - i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
 - ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1."

Articolo 3

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1178, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

- a) 21 dicembre 2020, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o
- b) la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:
 - i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini

- dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
- ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1."

Articolo 4
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19.12.2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER